



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 27 DEL 03/03/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA PER OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER ATTIVITÀ DI CANTIERE IN VIA MONACO SINO AL 30/04/2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via Monaco è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

Considerato che sulla sede stradale di via Monaco, tratto compreso tra le intersezioni con Viale del Carabiniere e via Aquileia, saranno effettuati scavi ed opere di interesse pubblico, finalizzate ad un rinnovo completo dei servizi, delle strutture e della segnaletica ivi presente;

Visto

- la concessione per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche /2025/67 del 26/02/2025;
- la richiesta di emissione di ordinanza pervenuta con protocollo n. 2025/13859 del 26/02/2025, inoltrata da Bergozza Marco in qualità di Amministratore Unico della ditta LVM s.r.l. con sede a Malo in Piazza San Bernardino, civ. 7 con la quale si chiede la modifica della viabilità per occupazione di carreggiata stradale di via Monaco, per esigenze di cantiere autorizzate sino al 30/04/2025;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli articoli 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e relativi articoli del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92;

O R D I N A

che dalla pubblicazione della presente sino alle ore **24:00** del **30/04/2025**

la **circolazione veicolare e pedonale** su **via Monaco**, tratto compreso tra le intersezioni con Viale del Carabiniere e via Aquileia, possa essere opportunamente regolamentata, vietata, deviata, resa a senso unico di marcia o a senso alternato, regolata da movieri o da impianto semaforico, segnalata come riservata ai soli residenti, frontisti e domiciliati secondo le fasi e le esigenze di cantiere (e, comunque, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere) e la **sosta** possa essere vietata, con rimozione forzata dei veicoli a carico degli inadempienti.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013, in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

In particolare:

1. l'area di cantiere sia delimitata con cartelli del tipo "Segnali Temporanei - Tabella Lavori" conformi alla Figura II 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, da installare in prossimità delle testate del cantiere stradale, che dovranno riportare i seguenti riferimenti:

- l'ente proprietario della strada;
 - il numero di ordinanza;
 - l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - le date di inizio e fine lavori;
 - l'indicazione ed il recapito telefonico del responsabile del cantiere;
2. la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere sia assicurata ai sensi art. 36 D.P.R. 495/92;
 3. l'area delle operazioni (dove potrà essere posizionato eventuale carrello elevatore per il sollevamento di Piattaforme di Lavoro mobili elevabili-PLE, ecc.) dovrà essere opportunamente delimitata a tutela dei pedoni in caso di caduta di oggetti durante le operazioni di sollevamento;
 4. l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori;
 5. l'eventuale **segnaletica di divieto di sosta** occorrente per definire l'occupazione della sede stradale dovrà essere apposta **almeno 48 ore prima** dell'inizio dell'occupazione. Sulla stessa dovrà essere riportato il numero del presente provvedimento;
 6. è fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso della chiusura della strada in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.
 7. altresì è fatto obbligo a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione.
 8. in caso di interruzione della circolazione pedonale, a monte ed a valle dell'area di occupazione dovrà essere installata adeguata segnaletica indicante la deviazione sul lato opposto della carreggiata o su altro percorso alternativo che dovrà essere, eventualmente, approntato e segnalato.

In ogni caso:

Dovrà essere garantito l'accesso alle proprietà pubbliche e private ricomprese all'interno dell'area interessata dai lavori (con particolare riferimento agli accessi carrai e pedonali) nonché ai mezzi in servizio di soccorso o di emergenza. Laddove questo non risulti possibile, per comprovate ragioni e necessità di cantiere, ancorché sopravvenute e non altrimenti gestibili, sarà onere della ditta esecutrice fornire un'adeguata e tempestiva informazione ai soggetti interessati comunicando, con ampio preavviso, l'impossibilità di accedere alle suindicate proprietà. Tale interdizione, al fine di recare il minor disagio possibile, dovrà limitarsi al compimento delle operazioni strettamente necessarie e non dovrà protrarsi senza giustificato motivo.

L'informazione potrà essere data tramite contatti diretti con l'utenza, affissione di avvisi cartacei in prossimità delle proprietà e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo che si dimostri efficace per il raggiungimento di tale scopo.

Dovrà essere adottato, comunque, ogni accorgimento rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, anche se non espressamente prescritto.

Il presente provvedimento è condizionato all'osservanza delle limitazioni, in termini di autorizzazioni, emissioni sonore e di orario di lavoro, di cui al Titolo V del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Jesolo (approvato con Delibera del Consiglio n. 82 del 18/06/2015).

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Eventuali proroghe di validità temporale, considerata la stagionalità del territorio, potranno essere concesse a seguito di apposita richiesta che sarà rimessa al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.